

CONDIZIONI GENERALI, REGOLAMENTO DI DEPOSITO E REGOLAMENTO PER I CONTI METALLI

Condizioni Generali

Le seguenti Condizioni Generali mirano a regolare i rapporti della PKB Privatbank SA (indicata in seguito come «Banca») con i Clienti.

Premessa

Il Cliente è informato e prende nota che la Banca è un istituto di diritto svizzero, sottoposto alla sola vigilanza della FINMA. Ne consegue che la relazione tra il Cliente e la Banca è retta esclusivamente dal diritto svizzero e che il Cliente non può avvalersi della protezione riconosciutagli dalla legislazione o dalla regolamentazione in vigore nel suo Paese di residenza.

1. Diritto di disposizione

Sono valide esclusivamente le firme comunicate alla Banca fino a revoca scritta delle stesse, senza che la Banca debba tener conto di iscrizioni divergenti nel Registro di Commercio o di altre pubblicazioni. In difetto di esplicite limitazioni scritte, il potere di firma è ritenuto essere un potere di firma individuale.

2. Verifica delle firme e identificazione

La Banca procede alla verifica della legittimazione del titolare del conto, dei suoi procuratori e di altri aventi diritto di firma adottando la diligenza consueta degli usi commerciali. Eventuali danni derivanti da falsificazioni o vizi di identificazione sono a carico del Cliente, con riserva di una colpa grave imputabile alla Banca. Il Cliente prende atto e accetta che la verifica di legittimazione non richiede un'analisi dell'operato usuale sul conto ma che si fonda unicamente su un mero approccio formale. Il Cliente prende pure atto del fatto che la verifica può ritardare l'esecuzione di ordini impartiti. La Banca non si assume responsabilità per questi ritardi.

3. Pluralità dei titolari

Qualora vi siano più titolari, gli stessi avranno, in relazione al conto e al deposito, i diritti spettanti ai creditori solidali, ai sensi dell'articolo 150 del Codice svizzero delle obbligazioni. Fatte salve disposizioni specifiche contrarie, ciascuno dei titolari avrà di conseguenza il diritto di disporre liberamente e potrà aumentare, diminuire, costituire in pegno o ritirare tutti i titoli e valori depositati. I medesimi diritti avranno validità anche in caso di decesso o d'incapacità di uno dei titolari. Effettuando gli ordini di uno dei titolari, la Banca si considera autorizzata anche dagli altri titolari. Ciascuno di essi potrà conferire procura a favore di terzi per rappresentare i titolari. Se il conto presenta un saldo passivo, ogni titolare si riconosce debitore a titolo solidale, ai sensi dell'art. 143 e seguenti del Codice svizzero delle obbligazioni, per ogni pretesa creditoria presente o futura della Banca nei loro confronti, comprese quelle originate da ordini o da impegni assunti singolarmente da uno di loro. Salvo istruzioni contrarie, la Banca ha il diritto di immettere nel deposito e nel conto i valori che gli vengono rimessi in favore di uno dei titolari. Se i titolari sono coniugati, essi si autorizzano reciprocamente a disporre senza restrizioni del conto e del deposito.

4. Cambiamento di situazione

Il Cliente ha l'obbligo di informare immediatamente la Banca in merito a cambiamenti della propria situazione personale o di quella degli aventi diritto economico, detentori del controllo o di altre persone indicate nei vari formulari di identificazione (nome, cognome, domicilio effettivo, residenza fiscale, nazionalità, TIN, ecc.). Il Cliente è informato che l'assenza di comunicazione può costituire, in certi casi, un'infrazione penale.

Il Cliente deve pure informare la Banca di ogni cambiamento della propria situazione personale che potrebbe incidere sul profilo rischio (capacità ad assumere rischi, conoscenza dei prodotti, situazioni familiari, ecc.). In assenza di una comunicazione, la Banca è in diritto di riferirsi al profilo esistente e non si assume responsabilità rispetto a eventuali inadeguatezze venutasi a creare.

5. Reclami del Cliente

I reclami del Cliente per l'esecuzione o la mancata esecuzione di un ordine di qualsiasi natura come pure altre comunicazioni, vanno trasmessi al Cliente alla Banca a ricevimento dell'avviso corrispondente, ma al più tardi entro il termine fissato dalla Banca o, in assenza di un termine specificamente stabilito, entro 30 giorni. In casi di mancata ricezione di documenti o comunicazioni di cui era in attesa (per esempio estratti conto o di deposito, conteggi di borsa), il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca. Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è a carico del Cliente.

Gli estratti conto della Banca che non vengono contestati entro un mese sono ritenuti approvati, anche se la Banca non ha ricevuto in restituzione la conferma di benessere inviata al Cliente per la firma.

6. Comunicazioni della Banca

Il Cliente è tenuto a mantenere aggiornate le informazioni fornite alla Banca, quali ad esempio nome, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di fax, ecc. Le comunicazioni della Banca sono considerate trasmesse al Cliente una volta spedite ad uno dei recapiti (domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di fax, ecc.) indicati dal Cliente. La Banca non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze ed eventuali danni che potrebbero derivare dalle comunicazioni effettuate al Cliente. La corrispondenza trattenuta presso la Banca, redatta o conservata in formato elettronico, viene stampata soltanto su espressa richiesta del Cliente. La spedizione si reputa effettuata nella data indicata sulle copie o liste di spedizione in possesso della Banca. La corrispondenza trattenuta presso la Banca s'intende consegnata nella data in cui essa è stata prodotta.

7. Incapacità civile

Il Cliente si assume la responsabilità per qualsiasi danno causato dalla incapacità civile sua, di procuratori o di terzi, a meno che la sua incapacità e/o quella di procuratori o di terzi sia stata comunicata per iscritto alla Banca.

8. Errori di trasmissione

Qualsiasi danno causato dall'impiego di una modalità di comunicazione concordata con il Cliente (posta, e-mail, telefono, fax, E-Banking, ecc.), per esempio in seguito a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o spedizioni doppie, è a carico del Cliente, con riserva di una colpa grave imputabile alla Banca.

9. Continuità dell'attività

La Banca prende misure utili per assicurare la propria continuità operativa. Ciononostante, sospensioni temporanee dell'attività possono sopravvenire per ragioni tecniche (p.es. IT) o organizzative, interne o esterne alla Banca (p.es. interruzione dell'erogazione elettrica). Il Cliente solleva la Banca da ogni responsabilità per danni dovuti a tali sospensioni.

L'operatività della Banca può inoltre essere sospesa per un periodo più lungo a causa di situazioni imprevedibili (p.es. pandemia, incendio) che rilevano della forza maggiore. La Banca dispone di soluzioni alternative di continuità. La loro messa in atto può tuttavia richiedere un certo lasso di tempo. Il Cliente solleva la Banca da ogni responsabilità per danni dovuti a tali sospensioni.

L'operatività della Banca può inoltre essere limitata da analoghe situazioni riferite a banche corrispondenti, brokers, borse, prestatori di servizi, ecc.. Il Cliente solleva la Banca da ogni responsabilità per danni dovuti a tali sospensioni.

10. Esecuzione di ordini

Se il Cliente impartisce più ordini, il cui importo totale supera i suoi averi disponibili o il credito concessogli, la Banca deciderà secondo il proprio giudizio quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della loro data o della successione cronologica in cui essa li ha ricevuti.

La Banca può, a suo giudizio, soprassedere all'esecuzione di ordini dati per telefono, fax, e-banking o email, fino a ricezione di una conferma scritta.

Se un danno è causato dalla mancata o difettosa esecuzione o dall'esecuzione tardiva di un ordine, la Banca non risponde che della perdita di interessi, a meno che il Cliente abbia informato per iscritto la Banca sulle possibili conseguenze in termini di danno.

Il Cliente prende nota del fatto che l'esecuzione di un bonifico o di un ordine di sottoscrizione/riscatto o di borsa possa essere bloccato dalla banca corrispondente, dal broker o dall'emittente per ragioni di *compliance* o per altre ragioni. Il Cliente solleva la Banca da ogni responsabilità in merito. Spetta inoltre al Cliente istruire la Banca su come procedere per liberare l'operazione. Eventuali spese sono assunte dal Cliente.

Il Cliente prende pure nota che l'esecuzione di ordini possa essere ritardata dalla Banca per ragioni di verifiche *compliance* (p.es. con riferimento al destinatario). Il Cliente si impegna a collaborare con la Banca e la solleva da ogni responsabilità per eventuali ritardi o per il rifiuto dell'esecuzione di ordini. Lo stesso vale per i bonifici in entrata.

11. Registrazione

Per questioni di sicurezza e di verifica delle istruzioni o di altre comunicazioni ricevute dal Cliente o da terzi, la Banca è autorizzata (senza tuttavia essere obbligata) a registrare tutte le conversazioni e comunicazioni, in qualsiasi forma esse avvengano (telefono, video, e-banking, app, ecc.) tra i funzionari di Banca ed il Cliente o terze persone. Per ragioni di sicurezza, la Banca è pure abilitata a filmare aree in cui i Clienti possono accedere, come pure eventuali video-conferenze. In caso di controversia, il Cliente accetta che la Banca si riservi il diritto di utilizzare tali registrazioni a titolo probatorio.

12. Diritto di pegno e di compensazione

La Banca ha un diritto di pegno su tutti i valori che essa tiene in deposito per conto del Cliente presso di sé o altrove e, trattandosi di averi, un diritto di compensazione per tutti i suoi crediti, senza tener conto della loro scadenza o valuta, sia per crediti o mutui concessi contro garanzie speciali, sia per quelli concessi in bianco, sia per crediti presenti o futuri.

Quando il Cliente è in ritardo rispetto ai propri obblighi di prestazione/pagamento, la Banca si riserva la scelta fra l'esecuzione forzata o libera dei pegni. Il Cliente, a fronte di tutti i suoi impegni presenti e futuri di qualsiasi genere nei confronti della Banca, cede a quest'ultima, in pegno, tutti i suoi crediti connessi con operazioni svolte per il tramite della Banca.

13. Conti correnti, interessi, spese ed imposte

Sul conto vengono registrate tutte le scritture concernenti il Cliente. L'accredito, rispettivamente l'addebito di interessi, commissioni, spese e imposte pattuite o d'uso corrente avviene, a scelta della Banca, trimestralmente, semestralmente o annualmente.

La Banca può addebitare una commissione, secondo le tariffe vigenti, sui conti nei quali il saldo è inferiore al saldo minimo. La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i suoi tassi di interesse e di commissione, specialmente in caso di cambiamenti sopravvenuti nella situazione di mercato, e di informare il Cliente mediante qualsiasi mezzo di informazione appropriato.

Eventuali imposte o tasse applicabili alle relazioni d'affari del Cliente in base al diritto svizzero, a trattati internazionali o ad accordi contrattuali con entità estere (per es. imposta alla fonte ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), nonché le spese relative, sono a carico del Cliente ed il Cliente dà il suo consenso per l'addebito diretto al suo conto.

I bonifici ricevuti in valuta estera saranno accreditati in franchi svizzeri, al cambio del giorno in cui l'importo da accreditare è pervenuto alla Banca, a meno che il Cliente abbia dato istruzioni contrarie o possieda un conto nella valuta corrispondente. Se il Cliente possiede soltanto dei conti in valuta estera, l'importo sarà accreditato in una di queste valute, a scelta della Banca. Gli averi del Cliente in valuta estera saranno collocati a nome della Banca, ma per conto e rischio del Cliente, presso corrispondenti dell'area valutaria in questione, o al di fuori di questa. In particolare il Cliente prende a suo carico il rischio di restrizioni legali o amministrative, nonché le imposte e gli oneri pagati in tutti i Paesi interessati. Fatte salve eventuali restrizioni legali o regolamentari, il Cliente può disporre dei suoi averi in valuta estera sotto forma di vendite, di trasferimenti, di emissioni o di incassi di assegni, mentre non può disporne in altri modi, senza aver ottenuto l'accordo della Banca. Prelevamenti e versamenti in contanti nella valuta del conto possono essere soggetti al pagamento di una commissione.

14. Facoltà della Banca di limitare le operazioni in contante

La Banca si riserva la facoltà di limitare le operazioni in contante, per esempio non dando seguito a richieste di versamento e/o prelievo in contante.

15. Rapporti di affari con terzi

Il Cliente riconosce e accetta come la Banca, nel quadro della sua attività generale, intrattenga rapporti di affari con terzi nonché, per quanto concerne i fondi d'investimento, possa svolgere la funzione di gestore e/o distributore, ciò che può determinare delle situazioni di conflitto d'interessi.

Il Cliente prende atto e accetta che la Banca riceva/versi da/a terzi o da/a società del Gruppo pagamenti o altre prestazioni pecuniarie e non (di seguito "i compensi") sotto forma di commissioni, retrocessioni o prestazioni di servizio, in relazione diretta o indiretta con le transazioni concluse dalla Banca per conto del Cliente. L'ammontare dei compensi in favore della Banca (calcolati in % agli averi investiti su base annuale) varia a dipendenza del tipo di prodotto ed è indicativamente la seguente:

- Fondi monetari: fino a 0,30%
- Fondi obbligazionari: fino a 1%
- Fondi azionari: fino a 1,50%
- Fondi hedge: fino a 1,50%
- Altri fondi e prodotti strutturati: fino a 2%

Il Cliente rinuncia irrevocabilmente ad eventuali pretese sui compensi percepiti dalla Banca, salvo colpa grave da parte di quest'ultima. Le somme di denaro che la Banca può ricevere nel contesto sopra menzionato **non superano in ogni caso il 50% del totale dei costi addebitabili dalla Banca al Cliente** sulla base del tariffario ufficiale in vigore. La Banca è a disposizione per fornire al Cliente ogni informazione in merito ai compensi percepiti.

16. Cambiali, assegni e titoli analoghi

La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto del Cliente cambiali scontate o accreditate salvo buon fine. Per cambiali, assegni e altri titoli analoghi rimasti impagati, la Banca è libera di far valere il suo diritto di rivalsa addebitando il conto corrente senza prendere in considerazione la situazione attuale del conto. Fino all'estinzione di un saldo debitore, la Banca vanta inoltre, nei confronti di ciascun debitore impegnato in virtù del titolo in questione, il diritto di farsi pagare l'importo totale della cambiale, dell'assegno o di altri titoli analoghi, inclusi quelli accessori. La Banca non potrà, senza suo espresso consenso, essere designata come destinataria o consegnataria di merci.

17. Disposizioni giuridiche, normative e fiscali

Il Cliente è responsabile dell'osservanza degli obblighi giuridici, normativi e fiscali a lui applicabili tra cui l'obbligo di dichiarazione fiscale.

Rispetto agli obblighi fiscali, il Cliente può prendere visione dei Paesi che hanno aderito al programma di scambio automatico delle informazioni sul sito Internet del Dipartimento Federale delle Finanze, al quale si rinvia.

18. Averi in giacenza

Il Cliente dichiara di essere stato informato sull'utilità di prendere misure idonee (p. es. nomina di un procuratore) per evitare che il conto venga considerato in giacenza e che dopo decorrenza del termine legale, i fondi in conto vengano attribuiti alla Confederazione.

19. Informazione sui rischi

Il Cliente dichiara di essere stato informato sui rischi dei prodotti finanziari e di aver ricevuto il relativo opuscolo dell'associazione svizzera dei banchieri (ASB).

20. Revoca delle relazioni d'affari

La Banca si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento secondo il suo libero apprezzamento le relazioni d'affari esistenti ed in particolare anche di annullare i crediti concessi e di esigerne l'immediato rimborso, senza ulteriore notifica. Sono riservate le convenzioni particolari.

Se il Cliente, anche dopo un'eventuale proroga stabilita dalla Banca, omette di comunicare a quest'ultima la destinazione di trasferimento dei valori patrimoniali e degli averi da questi depositati presso la Banca, la Banca ha la facoltà di consegnare fisicamente o di liquidare i valori patrimoniali e di inviargli, con effetto liberatorio, il ricavo con gli averi ancora disponibili del Cliente sotto forma di assegno in una valuta stabilita dalla Banca all'ultimo recapito postale conosciuto del Cliente.

Il Cliente può revocare le relazioni d'affari in ogni momento, fatte salve indicazioni specifiche a certi rapporti, tramite lettera scritta. In caso d'incapacità o di decesso del Cliente, la relazione non si estingue ma continua per il tramite dei rappresentanti legali, rispettivamente con gli eredi.

21. Parificazione del sabato ad un giorno festivo

In tutte le relazioni d'affari con la Banca, il sabato è parificato ad un giorno festivo ufficiale.

22. Segreto Bancario e protezione dei dati

La Banca è soggetta agli obblighi di segretezza ("segreto bancario") in relazione ai dati che riguardano la relazione d'affari con il Cliente ("dati del Cliente"). Per "dati del Cliente" si intendono, per esempio, l'insieme dei dati anagrafici (cognome, nome, indirizzo, nazionalità, data e luogo di nascita, ecc.), delle informazioni relative ai conti (estratti delle operazioni effettuate, stati patrimoniali, ecc.) e di *Know Your Customer* - KYC (origine dei fondi, scopo della relazione, documentazione a supporto delle transazioni effettuate, ecc.) riferiti al Cliente nonché ad altre persone collegate alla relazione (avente diritto economico, detentore del controllo, procuratori, ordinanti/beneficiari di operazioni, ecc.).

Il Cliente è informato che il **segreto bancario non è assoluto e che la Banca, in virtù di altre disposizioni legali o normative, può essere tenuta a trasmettere a soggetti terzi svizzeri o esteri (banche/operatori implicati nei processi di pagamento, banche corrispondenti, banche depositarie e subdepositarie, broker, borse, registri, gestori di sistemi, autorità, emittenti, ecc.) i dati del Cliente.**

Ciò vale per esempio per transazioni o servizi con una componente estera (per es. pagamenti, commercio e custodia di titoli, operazioni con derivati e in valuta estera), per i quali, in base al diritto estero, ad autoregolamentazioni, ad usanze di mercato, o a condizioni poste da emittenti, gestori di servizi e altre parti incaricate dalla Banca per il disbrigo di tali transazioni e servizi, la Banca è tenuta a divulgare a soggetti terzi svizzeri o esteri (banche/operatori implicati nei processi di pagamento, banche corrispondenti, banche depositarie e subdepositarie, broker, borse, registri, gestori di sistemi, autorità, emittenti, ecc.) i dati del Cliente. La Banca può anche essere tenuta a trasmettere dati del Cliente ad autorità svizzere o estere (amministrative, penali, fiscali, ecc.). **Il Cliente autorizza la Banca a trasmettere tali informazioni ("dati del Cliente"), esonerandola dal rispetto del segreto bancario.** Il Cliente è consapevole e accetta che i destinatari dei dati del Cliente non debbano essere soggetti né al segreto bancario svizzero né al diritto svizzero sulla protezione dei dati e che la Banca non detenga il controllo sul loro utilizzo dei dati. L'esonerazione dal segreto bancario vale anche se la Banca agisce a titolo fiduciario.

La *Data Privacy Notice* della Banca contiene dettagliate informazioni relative a come PKB tratta i dati personali. La Banca pubblica la *Data Privacy Notice* e qualsiasi relativo aggiornamento sul proprio sito internet: <https://www.pkb.ch/legal>.

Il Cliente, inoltre, esonera la Banca dal segreto bancario se ciò è necessario ai fini della tutela di interessi legittimi della Banca, segnatamente:

- in caso di azioni giudiziarie, denunce penali o altri atti ufficiali, minacciati o avviati dal Cliente in Svizzera o all'estero contro la Banca (anche in qualità di parte terza), per;
- garantire o esercitare i diritti della Banca nei confronti del Cliente e per verificare e tutelare garanzie del Cliente o di terzi (a condizione che le garanzie di terzi siano state costituite a garanzia di diritti verso il Cliente) in Svizzera o all'estero;
- per l'incasso di crediti della Banca verso il Cliente in Svizzera o all'estero;
- in caso di reclami mossi dal Cliente alla Banca pubblicamente o per il tramite di media o dinanzi ad un'autorità svizzera o estera.

Rimangono riservati gli obblighi di informazione legali e/o di sorveglianza della Banca.

23. Diritto applicabile e foro

Qualsiasi relazione giuridica del Cliente con la Banca è soggetta al diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro esclusivo per ogni genere di procedura è Lugano (Svizzera) o il luogo della succursale svizzera con la quale è instaurata la relazione contrattuale. La Banca si riserva tuttavia il diritto di intentare un'azione contro il Cliente presso il competente tribunale del Suo domicilio o presso qualsiasi altro tribunale competente.

Rimangono riservati i fori imperativi.

24. Riserva di disposizioni particolari

Per certe categorie d'affari vigono, oltre le presenti condizioni generali, speciali regolamenti.

25. Esternalizzazione di campi di attività e servizi

La Banca è libera di affidare a terzi, sia in Svizzera sia all'estero, campi di attività e servizi. Ciò riguarda, per esempio, la gestione dei titoli e di altri strumenti finanziari, l'elaborazione dei pagamenti, la conservazione dei dati, i servizi IT (elaborazione delle informazioni e dei dati), la gestione dei rischi, la compliance, la gestione dei dati di base e la contabilità (contabilità e controlling in ambito finanziario), l'attività di identificazione della Clientela e altre attività di back e middle office che possono essere esternalizzate integralmente o in parte. Nell'ambito dell'esternalizzazione può accadere che i dati debbano essere trasmessi a fornitori di servizi terzi esterni al gruppo e che i fornitori di servizi coinvolgano da parte loro altri fornitori di servizi. Tutti i fornitori di servizi hanno l'obbligo di riservatezza. Se un fornitore di servizi è residente all'estero, la Banca trasmette solo quei dati che non permettono in alcun modo di risalire all'identità del Cliente. In caso contrario la Banca informerà preventivamente il Cliente.

26. Modifiche alle condizioni generali

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste condizioni generali, con effetto immediato. La modifica può avvenire anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet: <https://www.pkb.ch/legal>. Il Cliente ne è informato preventivamente per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato (si veda Art. 6 Comunicazioni della Banca). La versione in vigore può essere visionata sul proprio sito internet: <https://www.pkb.ch/legal>.

Regolamento di Deposito

Il presente regolamento disciplina la custodia e l'amministrazione di valori ed oggetti ("valori") ed è complementare alle Condizioni Generali.

1. Valori di deposito

La Banca prende in deposito valori mobiliari in forma cartolarizzata e non cartolarizzata (compresi titoli, diritti valori ed effetti contabili), metalli preziosi nonché altri oggetti e beni di valore idonei, li contabilizza e li amministra in un deposito aperto. I depositi chiusi sono oggetto di un regolamento separato. In caso di consegna fisica, la Banca è autorizzata a verificare o a far verificare da terzi in Svizzera o all'estero l'autenticità dei valori di deposito, a spese del Cliente. La Banca può rifiutarsi di prendere in consegna i valori senza essere tenuta a fornirne i motivi.

2. Custodia

La Banca si impegna a custodire in luogo sicuro i valori in deposito del Cliente con l'usuale diligenza negli affari. Il Cliente concorda che i propri valori in deposito vengano custoditi dalla Banca in un deposito collettivo proprio o dati in custodia a terzi o ad una centrale per il deposito collettivo. Fanno eccezione i valori in deposito che, a causa della loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente.

La Banca può intestare i valori a suo nome o a nome di un terzo ma per conto e a rischio del Cliente, qualora l'intestazione del Cliente sia inabituale o non sia possibile. In caso di intestazione dei valori nominativi al Cliente, egli accetta che venga divulgato il suo nome al depositario terzo. Salvo convenzione contraria, la Banca fa custodire e gestire, a proprio nome ma per conto e rischio del Cliente, i titoli depositati all'estero presso una Banca estera o un'istituzione riconosciuta dagli ambienti bancari, che si occupa della custodia di titoli. Il Cliente prende nota ed accetta che il depositario all'estero potrebbe non sottostare ad una adeguata vigilanza. Al Cliente spetta un diritto di comproprietà sull'insieme del deposito collettivo in Svizzera proporzionale ai valori da lui depositati.

Se i valori in deposito sono depositati all'estero, essi sottostanno alle leggi ed usanze del luogo di custodia. La Banca continua ad amministrare unicamente i diritti.

Se i titoli custoditi in un deposito collettivo sono oggetto di un'estrazione a sorte, la Banca distribuisce i titoli estratti fra i depositanti, servendosi di un metodo che garantisca a tutti i beneficiari un'equa ripartizione.

In caso di perdita dei valori da parte del depositario o di fallimento dello stesso, il Cliente assume le conseguenze della perdita. La Banca è unicamente responsabile di scegliere il depositario con la dovuta diligenza.

3. Durata del deposito e restituzione dei valori

La durata del deposito è indeterminata ed i rapporti giuridici non si estinguono in seguito al decesso, all'incapacità civile od al fallimento del Cliente.

Con riserva dei termini di disdetta, delle disposizioni di legge, degli statuti di emittenti nonché dei diritti di pegno, di ritenzione e di altri diritti della Banca, il Cliente può esigere in qualsiasi momento la restituzione o la messa a disposizione del deposito. Al riguardo vanno osservati i termini di consegna vigenti e gli abituali termini di restituzione. A sua volta la Banca può esigere dal Cliente che egli ritiri il deposito in qualsiasi momento. La restituzione avviene per trasferimento dei valori presso un istituto terzo. La Banca può rifiutare la consegna fisica dei valori.

Il Cliente prende atto ed accetta che certi valori potrebbero non essere trasferibili. La Banca si impegna unicamente a fare del suo meglio per organizzare il trasferimento.

Il Cliente prende pure atto ed accetta che, nel caso in cui certi titoli dovessero perdere completamente di valore, la Banca ha il diritto di annullare la posizione tramite trasferimento del titolo senza valore a suo favore.

4. Ricevute di deposito

Su richiesta, la Banca rilascia ai Clienti delle ricevute di deposito con l'esatta indicazione dei valori ricevuti in custodia. Tali ricevute non sono girabili e non possono essere date in pegno. La restituzione dei valori depositati avviene contro ricevuta firmata.

5. Commissione amministrazione titoli

La commissione amministrazione titoli, che comprende, tra l'altro, i diritti di custodia, è calcolata e addebitata trimestralmente secondo la tariffa in vigore. La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la tariffa. Particolari prestazioni e costi, non compresi nella commissione amministrazione titoli potranno essere addebitati separatamente.

6. Amministrazione

Dal giorno della costituzione del deposito, la Banca svolge, senza ordini espressi del Cliente e senza tuttavia assumere responsabilità al riguardo, gli abituali atti amministrativi quali ad esempio l'incasso di dividendi e di interessi, come pure l'incasso di capitali rimborsabili, la sorveglianza di estrazioni, disdette, conversione e diritti di opzioni ecc.

Salvo convenzione contraria, rientra nei compiti del Cliente adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela dei diritti inerenti ai valori in deposito, quali in particolare l'impartizione di istruzioni per l'esecuzione di conversioni, l'esercizio o la compra-vendita di diritti d'opzione e l'esercizio di diritti di conversione.

Se la Banca non riceve le istruzioni del Cliente in tempo utile, la Banca ha la facoltà, ma non l'obbligo, di agire secondo il proprio libero apprezzamento nel rispetto dell'interesse del Cliente.

7. Estratto di deposito

Ogni anno, la Banca invia al Cliente un estratto del suo deposito per verifica. Le valutazioni del deposito si basano su quotazioni provenienti dalle abituali fonti d'informazione bancarie. La Banca non assume alcuna garanzia sulla correttezza dei dati e sull'esattezza della valutazione né per altre informazioni riguardanti i valori contabilizzati.

Gli estratti sono considerati approvati se, entro il termine di un mese dal loro invio, non perverrà alla Banca alcuna contestazione scritta.

8. Valorizzazione

La Banca valorizza i valori sulla base dei corsi di mercato e delle NAV fornite dall'emittente o da chi per esso. La Banca non assume responsabilità sulla correttezza dei dati forniti dal mercato, dall'emittente o da terzi. In assenza di dati aggiornati, la Banca ha la scelta di valutare la posizione al prezzo storico di acquisto, all'ultimo valore disponibile in suo possesso o di azzerare la posizione.

9. Ordini di borsa

Gli ordini di borsa sono eseguiti per conto e a rischio del Cliente. A sua completa discrezione la Banca potrà:

- rifiutare l'esecuzione di ordini di vendita prima che i titoli da vendere siano stati ricevuti;
- eseguire ordini di acquisto soltanto fino a concorrenza del saldo disponibile sul conto corrente del Cliente presso la Banca;
- rifiutare, in situazioni specifiche, l'esecuzione di ordini che non siano stati dati per iscritto;
- eseguire ordini dati per fax, telefono, email o E-Banking, solo dopo conferma scritta;
- ricomprare, a spese del Cliente, i titoli oggetto d'un ordine di vendita, che sono irregolari o che non sono stati consegnati in tempo;
- eseguire ordini allo scoperto;
- considerare come nuovo ordine ogni istruzione che non sia stata specificata come conferma o modifica di un ordine esistente.

Gli ordini di borsa sono sottoposti alle regole ed ai regolamenti di borsa nel Paese in cui detti ordini sono eseguiti.

Il Cliente prende pure nota che la Banca, in caso di dubbio in merito alla liceità dell'ordine (Insider Trading, manipolazione di mercato, sorpasso soglie di partecipazione non annunciate, ecc.), ha l'obbligo di sospendere l'esecuzione fino a chiarimento della situazione.

10. Contabilizzazione

Salvo istruzioni diverse da parte del Cliente, gli accrediti e gli addebiti (capitale, proventi, tasse, spese, ecc.) vengono contabilizzati sul conto secondo le disposizioni contabili ricevute. All'occorrenza si effettuerà una conversione nella valuta in cui è gestito il conto.

11. Assicurazione di trasporti

I valori di deposito vengono trasportati e spediti per conto e a rischio del Cliente. Le spese di trasferimento sono a carico del Cliente. Salvo ordine contrario del Cliente, la Banca contrae, a spese di quest'ultimo, l'assicurazione trasporti ed effettua la dichiarazione di valore secondo il proprio apprezzamento.

12. Esercizio del diritto di voto

L'esercizio dei diritti di voto legati ad azioni è di sola spettanza del Cliente. Il Cliente istruisce la Banca, la quale non è tuttavia tenuta di partecipare alle assemblee e pertanto ad esercitare il diritto di voto. In assenza di istruzioni, la Banca può, senza tuttavia esserne obbligata, votare nel senso delle proposte emesse dal consiglio d'amministrazione della società.

13. Annuncio partecipazioni

Il Cliente è responsabile dell'annuncio alle competenti istanze del sorpasso di soglie di detenzione.

14. Obblighi di comunicazione, fiscali e contributivi

Il Cliente è l'unico e solo responsabile per l'adempimento dei suoi obblighi di comunicazione, fiscali e contributivi nei confronti di autorità, fisco, società e borse in relazione al possesso di valori in deposito. Alla banca non compete alcun obbligo di comunicazione o di avviso al Cliente.

La Banca, a seguito di convenzioni stipulate dalla Svizzera con altri Stati od organizzazioni può trattenere e versare a chi di competenza le relative imposte.

15. Diritto applicabile e foro

Qualsiasi relazione giuridica del Cliente con la Banca è soggetta al diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro esclusivo per ogni genere di procedura è Lugano (Svizzera) o il luogo della succursale svizzera con la quale è instaurata la relazione contrattuale. La Banca si riserva tuttavia il diritto di intentare un'azione contro il Cliente presso il competente tribunale del Suo domicilio o presso qualsiasi altro tribunale competente.

Rimangono riservati i fori imperativi.

16. Modifica del regolamento

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento questo Regolamento, con effetto immediato. La modifica può avvenire anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet: <https://www.pkb.ch/legal>. Il Cliente ne è informato preventivamente per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato (si veda Art. 6 Comunicazioni della Banca, delle Condizioni generali). La versione in vigore può essere visionata sul proprio sito internet: <https://www.pkb.ch/legal>.

Regolamento per i conti metalli

Il presente regolamento fa da complemento alle Condizioni generali della Banca.

1. Il titolare di un conto metalli ha il diritto alla consegna della quantità di metalli registrata in termini di peso (once/grammi), rispettivamente del numero di monete iscritte sul predetto conto. Nei conti metalli il Cliente ha, nei confronti della Banca, un credito per la fornitura di un quantitativo di metallo prezioso corrispondente all'ammontare del suo avere sul suo conto metalli. Il Cliente non possiede tuttavia alcuna quota di comproprietà del metallo prezioso.

2. Il Cliente può rivolgersi alla filiale che tiene il conto (luogo di adempimento) per farsi consegnare, conformemente alle disposizioni legali vigenti, la quantità di metalli corrispondente al suo avere in conto. Con la consegna materiale egli diventa proprietario del metallo prezioso. Affinché la Banca possa predisporre tempestivamente la consegna, i prelievi di una certa entità vanno preavvisati con un anticipo di almeno 5 giorni feriali.

Su richiesta e a spese e rischio del titolare del conto, la Banca consegna i metalli preziosi anche in altro luogo, purché ciò sia materialmente possibile e conforme alle leggi vigenti nel luogo di consegna desiderato. Se, a seguito di disposizioni sui trasferimenti, avvenimenti bellici, forza maggiore o motivi analoghi, la Banca non potesse adempiere alla richiesta nel luogo previsto e nel modo pattuito, essa si riserva il diritto di consegnare i metalli preziosi, a spese e rischio del Cliente nel luogo e nel modo che riterrà fattibile e più adeguati.

3. Salvo disposizione contraria, la consegna avviene in grandi verghe con titolo minimo conformemente agli usi commerciali. Le richieste per la consegna di lingotti di peso inferiore alla grande verga usuale vengono soddisfatte con rispettive unità minori. In tal caso va versato il supplemento di fabbricazione vigente al momento della consegna.

La consegna viene addebitata al conto metalli. Qualora vi fosse un saldo residuo a favore o a carico del titolare del conto, esso sarà conteggiato al prezzo di mercato vigente il giorno della consegna.

4. Gli averi sui conti metalli non fruttano interessi. Sorpassi sui conti metalli sono possibili soltanto nell'ambito di una corrispondente concessione di credito.

5. Ogni tipo d'imposta o tassa applicabile alle operazioni effettuate (per esempio, in caso di consegna) è a carico del titolare del conto.

6. I conti metalli soggiacciono a una commissione come da tariffario separato. Spese postali e altre spese sono a carico del titolare del conto.

7. Qualsiasi relazione giuridica del Cliente con la Banca è soggetta al diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro esclusivo per ogni genere di procedura è Lugano (Svizzera) o il luogo della succursale svizzera con la quale è instaurata la relazione contrattuale. La Banca si riserva tuttavia il diritto di intentare un'azione contro il Cliente presso il competente tribunale del Suo domicilio o presso qualsiasi altro tribunale competente.

Rimangono riservati i fori imperativi.

8. La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento questo Regolamento, con effetto immediato. La modifica può avvenire anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet: <https://www.pkb.ch/legal>. Il Cliente ne è informato preventivamente per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato (si veda Art. 6 Comunicazioni della Banca, delle Condizioni generali). La versione in vigore può essere visionata sul proprio sito internet: <https://www.pkb.ch/legal>.